

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 OTTOBRE 2013

(proposta dalla G.C. 22 ottobre 2013)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRÒ Gioacchino	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	CURTO Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	D'AMICO Angelo	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	GRIMALDI Marco	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LEVI Marta	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CENTILLO Maria Lucia	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: BERTHIER Ferdinando - DELL'UTRI Michele - MAGLIANO Silvio.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: "VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A." - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - DELIBERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2447 CODICE CIVILE: APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tedesco, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

La società "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.", con sede in Torino, corso Lombardia n. 194, capitale sociale deliberato di Euro 2.220.240,80 e interamente versato per l'importo Euro 1.965.941,20, diviso in numero 2.312.872 azioni del valore nominale di Euro 0,85 ciascuna, così ripartite:

AZIONISTA	N. AZIONI	CAPITALE	%
Città di Torino	1.769.923	1.504.434,55	76,52490064
Finpiemonte S.p.A.	542.324	460.975,40	23,44807668
Provincia di Torino	625	531,25	0,02702268
TOTALE	2.312.872	1.965.941,20	100

alla data del 30 giugno 2013 ha registrato una Situazione Patrimoniale da cui emerge una perdita del periodo 1 gennaio - 30 giugno 2013 di Euro 339.838,04 che, unitamente alle perdite degli esercizi precedenti di Euro 1.636.263,47, porta le perdite a complessivi Euro 1.976.101,51.

Dette perdite hanno azzerato il capitale sociale e portato il Patrimonio Netto ad un valore negativo (- 10.149).

Il Patrimonio Netto della società è conseguentemente così composto:

Capitale sociale	1.965.941
Riserva legale	12
Altre Riserve	(1)
Perdite portate a nuovo	(1.636.263)
Perdita dell'esercizio 2013	(339.838)
Totale	(-10.149)

Il Consiglio di Amministrazione della società riunitosi in data 5 settembre 2013 ha provveduto a convocare l'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'articolo 2447 Codice Civile per il giorno 27 settembre 2013 alle ore 11,00 presso la sede sociale ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 ottobre 2013 stesso luogo alle ore 10,30, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Nel caso concreto, la Città di Torino è socio di maggioranza della società, detenendo il 76,52 per cento del capitale sociale e la decisione di azzerare le perdite e di ricapitalizzare la stessa rappresenta una decisione di grande rilevanza.

Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta per la convocanda Assemblea straordinaria dei soci, viene illustrata la situazione patrimoniale della società alla data del 30 giugno 2013.

Nell'ottica di mantenere e garantire la continuità aziendale della società, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a deliberare nella convocanda Assemblea quanto segue:

"1) di ripianare parzialmente le perdite emergenti dalla Situazione Patrimoniale al 30 giugno

2013 di Euro 1.976.101,51 per Euro 1.965.941,20 tramite riduzione del capitale sociale da Euro 1.965.941,20 (unmilionenovecentosessantacinquemilanovecentoquarantuno virgola venti) ad Euro zero, mediante annullamento delle numero 2.312.872 azioni da Euro 0,85 (zero virgola ottantacinque) costituenti il capitale, azioni che conservano unicamente il diritto di partecipare alla reintegrazione del capitale medesimo, il tutto subordinatamente all'avvenuta ricostituzione del capitale sociale di cui ai successivi punti della presente deliberazione - e più precisamente dall'avvenuto integrale versamento dell'importo dell'aumento che integri il minimo di legge per le società per azioni - e con contestuale decorrenza di effetti della riduzione;

- 2) di reintegrare ed aumentare contestualmente il capitale sociale a pagamento da Euro zero ad Euro 1.000.000 (un milione), mediante emissione di numero 1.000.000 nuove azioni da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna offerte alla pari in opzione proporzionale agli azionisti a norma dell'articolo 2441 del Codice Civile, con un sovrapprezzo di Euro 2,00 (due) per ogni nuova azione sottoscritta;
- 3) di concedere agli azionisti, per l'esercizio del diritto di opzione ed il contemporaneo versamento nelle casse sociali dell'importo pari almeno al 25% delle azioni sottoscritte e dell'intero rispettivo sovrapprezzo azioni il termine di giorni trenta dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avviso di offerta di opzione da parte dell'Organo Amministrativo, e per esso da parte del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2441 Codice Civile, con esonero tuttavia all'Organo Amministrativo da detta pubblicazione ove, prima della effettuazione di tale formalità, gli azionisti abbiano già provveduto ad esercitare i rispettivi diritti di opzione o vi abbiano espressamente rinunciato in tutto o in parte;
- 4) di delegare all'Organo Amministrativo, e per esso in via disgiunta tra loro al Presidente ed all'Amministratore Delegato, la integrale esecuzione del deliberato aumento di capitale sociale e l'espletamento di tutti i connessi e conseguenti adempimenti e formalità, con facoltà di stabilire gli ulteriori termini e modalità ritenuti opportuni per la sottoscrizione, liberazione ed emissione delle nuove azioni, e di collocare presso altri soci, alle medesime condizioni, senza alcun ricorso alla sollecitazione del risparmio tra il pubblico, le azioni che risultassero eventualmente inoptate, o per le quali alcuno degli attuali azionisti rinunciasse in tutto o in parte ai diritti di opzione e di prelazione di sua spettanza;
- 5) di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del Codice Civile, il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale al 31 ottobre 2013 e che, qualora a tale data il capitale sociale non risulti integralmente sottoscritto, sia aumentato soltanto dell'importo pari alle sottoscrizioni in allora raccolte, che non potrà comunque risultare inferiore al minimo di legge;
- 6) di coprire le residue perdite di Euro 10.160,31 mediante utilizzo per pari importo del Fondo Sovrapprezzo Azioni che si verrà a creare con la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di cui ai precedenti punti 2) e 5);

- 7) di approvare ora per allora, che, ad avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'articolo 6 primo comma dello Statuto Sociale risulti modificato nel seguente nuovo testo:
"Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione) suddiviso in numero 1.000.000 (unmilione) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna. Invariato il residuo testo dell'articolo medesimo. Il tutto fatta salva l'eventuale indicazione in detto articolo di diversi e minori importi del capitale sociale e del numero dei titoli azionari in caso di esecuzione soltanto parziale dell'aumento, ai sensi del precedente punto 5), con mandato ai legali rappresentanti pro tempore della Società, in via disgiunta tra loro, di depositare nel Registro delle Imprese lo Statuto Sociale con il testo aggiornato dell'articolo 6 con le variazioni conseguenti alle sottoscrizioni dell'aumento del capitale, nonché, ad esecuzione avvenuta del deliberato aumento di capitale sociale e comunque ad avvenuta scadenza del termine finale, il testo integrale dello Statuto Sociale con la modifica del suddetto articolo 6 aggiornato con la sua definitiva formulazione per ciò che concerne l'entità numerica del capitale sociale e dei titoli azionari";
- 8) di autorizzare l'Organo Amministrativo ad emettere i certificati azionari provvisori a fronte della liberazione delle azioni rispettivamente sottoscritte dai soci e di emettere i certificati definitivi solo al momento dell'intera sottoscrizione deliberata al precedente punto 2) e, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni dal termine di cui al precedente punto 5);
- 9) di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della delibera, con facoltà di apportare al presente verbale ed alle deliberazioni in esso assunte tutte le eventuali modificazioni, aggiunte, soppressioni e precisazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.".

Il Collegio Sindacale ha redatto una nota (13 settembre 2013) portante "Osservazioni alla Situazione predisposta al 30 giugno 2013 per la fattispecie di cui all'articolo 2447 Codice Civile" dalla quale emerge che la proposta del Consiglio di Amministrazione consistente "nell'azzerare interamente il capitale, ripianare totalmente le perdite, ricostituire il capitale sociale in Euro 1.000.000,00 unitamente ad un fondo sovrapprezzo di Euro 2.000.000,00" dovrebbe essere "imprescindibilmente connessa al piano di ristrutturazione della società (...) in tema di destinazione e trattamento del complesso immobiliare di Corso Lombardia, di potenziamento delle attività da svolgere in coerenza con quella che risulterà essere l'oggetto sociale definitivamente condiviso e di destino di LUMIQ S.r.l.".

A pagina 2 della citata Relazione, il Collegio Sindacale ribadisce infatti che senza un piano di ristrutturazione della società "il solo intervento sul capitale resta un mero palliativo di natura formale, ma non risolvete il futuro della società.".

Al fine di deliberare in ordine al futuro della società Virtual, si rende necessario ricordare quanto segue.

La società "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A." era stata costituita in data 14 ottobre 1999 con atto a rogito Notaio Antonio Maria Marocco (Rep. n. 136029/58291), in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 165 (mecc. 9905994/45) in data 19 luglio 1999 e n. 207 (mecc. 9908187/45) in data 11 ottobre 1999, per svolgere "la promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed internazionale, nonché di sviluppo nel territorio di attività produttive e imprenditoriali capaci di utilizzare, anche commercialmente, le esperienze, i risultati e le realizzazioni prototipali delle ricerche e delle attività promosse e monitorate dal Parco Tecnologico nel settore della realtà virtuale".

La costituzione di detta Società si inseriva nel Progetto di recupero dell'area ex-Fert nell'ambito delle iniziative sulla sistemazione di siti industriali degradati effettuata da Enti Pubblici previste dal Regolamento CEE 2081/93, Obiettivo 2, DOCUP 1997-1999 - Sottoprogramma FESR misura 4.1b nonché dal DOCUP 1994/1996 - Sottoprogramma FESR, misura 4.2.

Infatti, scopo e missione della società (partecipata inizialmente dalla Città di Torino per la quota pari al 60%, da Finpiemonte S.p.A. per il 14%, dalla Provincia di Torino per il 10%, dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino per il 4%, dall'Università per l'8%, dal Politecnico per il 4%) erano sostanzialmente:

- (i) la gestione dell'erogazione dei finanziamenti economici stanziati ed indicati dal Docup 1997-1999 per programmare la predisposizione di tutte le procedure necessarie per l'acquisto delle tecnologie e per l'individuazione di un soggetto gestore;
- (ii) l'esercizio dell'attività di creazione di un Parco Tecnologico di livello nazionale ed internazionale per le attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni di realtà virtuale da svolgersi all'interno di un complesso immobiliare, denominato ex Fert sito in corso Lombardia n. 194, di proprietà del Comune di Torino, costituito da più edifici da utilizzare in parte quale sede del Parco ed in parte quale sede della Società di gestione, quest'ultima da individuare in un secondo tempo con idonea procedura di gara dopo la costituzione formale di Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A..

Il complesso immobiliare ex-Fert veniva concesso in uso, dal Comune di Torino, quale proprietario, alla Virtual Reality Multi Media Park S.p.A. in forza della Convenzione "Do ut facias" sottoscritta in data 17 luglio 2001, il cui schema era stato approvato dal Consiglio Comunale con la sopra citata deliberazione del 19 luglio 1999 (mecc. 9905994/45), convenzione avente una durata trentennale ed una natura obbligatoria non traslativa di un diritto di natura reale, con previsione di un canone annuo a favore del Comune e con la previsione di obblighi per la manutenzione straordinaria a carico della Città.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 novembre 2000 (mecc. 0009645/45) veniva approvata l'anticipazione di Lire 5.220.000.000 pari ad Euro 2.695.905,01 alla società VRMMP S.p.A. per la spesa corrispondente al 30% della somma necessaria per l'acquisto delle attrezzature non coperta dal finanziamento europeo, fermo restando, nelle more della procedura di

gara di individuazione del soggetto gestore, l'impegno della stessa società a rimborsare il finanziamento stesso (cd. Finanziamento A) non appena il soggetto gestore avrebbe provveduto al versamento della stessa cifra alla società Virtual (cd. anche "Una Tantum" nei documenti di gara della selezione del soggetto gestore privato).

In esito alla procedura di gara di livello internazionale per l'individuazione di partner privato avviata nel 2001 da Virtual stessa, in conformità con l'oggetto sociale di cui alla lettera h) dell'articolo 3 dello Statuto Sociale, in data 9 maggio 2002 la società "Multi Media Park S.p.A." poi "Lumiq S.p.A." diveniva il nuovo soggetto gestore, affidatario, attraverso contratto di concessione traslativa del solo diritto d'uso, di una parte degli edifici del complesso edilizio denominato ex-Fert e delle tecnologie elettroniche per applicazioni digitali avanzate e per realizzazioni audiovisive digitali, nel rispetto dei vincoli di cui alle Convenzioni con il Comune di Torino e con la Regione Piemonte (28 dicembre 1999 "Docup1" e 11 agosto 2003 "Docup2").

La Convenzione - nella versione del testo pubblicato nella procedura di gara - prevedeva all'articolo 4 l'obbligo per il Partner Privato di corrispondere a Virtual la somma di Euro 2.695.905,01 (cd. "Una Tantum") oltre IVA, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della medesima.

Di fatto, il soggetto privato risultante aggiudicatario della gara non rimborsava, alla data di sottoscrizione della Convenzione con Virtual, l'Una Tantum.

Quindi il mancato versamento dell'Una Tantum a Virtual da parte di Lumiq non consentiva, conseguentemente, alla società Virtual di onorare l'impegno di rimborsare al Comune di Torino il finanziamento anticipato di Lire 5.220.000.000 pari ad Euro 2.695.905,01 come risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale del 14 novembre 2000 (mecc. 0009645/45) ove si precisava "La Società si impegna a rimborsare alla Città la suddetta somma non appena il soggetto gestore provvederà al versamento della cifra alla Società stessa quale partecipazione agli investimenti....".

Nonostante il mancato versamento da parte del soggetto gestore Lumiq dell'Una Tantum nei confronti di Virtual, il Comune di Torino chiedeva alla stessa Virtual la restituzione dell'anticipazione di Lire 5.220.000.000 pari ad Euro 2.695.905,01.

La società provvedeva a rimborsare, a favore del Comune di Torino, il finanziamento A nell'anno 2005.

Nel frattempo con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2004 (mecc. 2004 04632/064), veniva approvata la concessione di un ulteriore finanziamento verso Virtual di Euro 3.500.000,00, finanziamento concesso al fine di supportare l'attività della società considerata "strategica" e finalizzato alla copertura di un fabbisogno di cassa verificatosi a partire dal 30 giugno 2004 e scaturente dai ritardi di pagamento della Regione Piemonte nonché, per motivi contingenti dovuti alla fase di start up e dal differimento del pagamento dei canoni di affitto per gli anni 2002, 2003 e 2004, da parte della società LUMIQ S.p.A..

A seguito del perdurare delle difficoltà economiche e finanziarie, quest'ultimo finanziamento è stato poi oggetto di una modifica approvata con deliberazione del 7 dicembre 2010 (mecc. 2010 02897/064) con la quale veniva deliberato un nuovo piano di rientro con la

revisione del tasso di interesse per la durata di 10 anni (1 luglio 2009 - 1 gennaio 2019), con rata semestrale posticipata e scadenza prima rata 31 dicembre 2009.

La perdurante mancata liquidità di Virtual - con conseguente richiesta del finanziamento di Euro 3,5 mln per la copertura dei fabbisogni di cassa - derivava dal rimborso a favore del Comune di Torino dell'Una Tantum.

Ad oggi, il debito residuo derivante dal citato finanziamento di VRMMP nei confronti della Città ammonta ad Euro 3.184.401,00, di cui Euro 1.032.183,20 risulta essere già scaduto (a bilancio non è stato inserito il debito di Euro 20.507,73 relativo agli interessi del primo semestre 2013 in realtà il debito è pari ad Euro 3.204.908,76).

L'assemblea dei soci in data 17 luglio 2013 approvava il Bilancio al 31 dicembre 2012, rinviando a nuovo la perdita dell'esercizio di Euro 1.123.004,77.

Ad oggi, quindi tutti i soci di Virtual sono chiamati a deliberare, nella convocanda assemblea straordinaria, il futuro della società, trovandosi Virtual nella situazione di cui all'articolo 2447 Codice Civile.

Da un punto di vista giuridico, l'articolo 2447 del Codice Civile nel disciplinare la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale stabilito dall'articolo 2327 del Codice Civile (cioè 120.000,00 per una società per azioni), dispone che se la perdita è di oltre un terzo del capitale e questo si riduce al di sotto dei minimi di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo, o la trasformazione della società.

La disciplina legale della riduzione del capitale per perdite è così riassumibile nei suoi termini essenziali:

- la riduzione del capitale e la sua contestuale reintegrazione è obbligatoria quando esso si riduce al di sotto del limite legale;
- in alternativa si verifica un'ipotesi di scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, prevista dall'articolo 2484 del Codice Civile, che nel testo novellato con la riforma del diritto societario approvata con D.Lgs. n. 6/2003, fa decorrere gli effetti dello scioglimento dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento stesso.

Quindi, da un punto di vista giuridico, quando si verifica la riduzione del capitale sociale oltre un terzo ed al di sotto del minimo legale, l'assemblea dei soci convocata ai sensi dell'articolo 2447 Codice Civile è chiamata a deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale o in alternativa la trasformazione della società.

Tuttavia, nel caso di Virtual non si è solo verificata la riduzione del capitale sociale oltre un terzo ed al di sotto del minimo legale: dalla relazione dell'organo amministrativo la perdita del capitale sociale è integrale ed il patrimonio netto risulta addirittura negativo (-10.149).

In questo caso l'organo amministrativo nel redigere la relazione per l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha elaborato, nell'ottica di prosecuzione dell'attività sociale, la proposta di

azzeramento del capitale sociale e contestuale ricostituzione dello stesso fino all'importo di Euro 2.000.000,00 il tutto come risulta da quanto precedentemente riportato.

A questo punto, l'assemblea dei soci nella convocanda seduta deve valutare se far proseguire l'attività sociale oppure, in alternativa, se prendere atto che si è verificata una causa di scioglimento della società ex articolo 2484 Codice Civile e deliberare conseguentemente lo scioglimento o la messa in liquidazione della società stessa.

Medio tempore con deliberazione della Giunta Comunale del 15 ottobre 2013 (mecc. 2013 04815/064) deliberava "la rinuncia del credito riguardante gli interessi, derivanti dal finanziamento di Euro 3.500.000,00, relativi ai passati esercizi 2008, 2011, 2012 nonché a quelli relativi all'esercizio in corso, per complessivi Euro 213.449,33, subordinando la medesima all'effettivo ripristino del capitale sociale al di sopra del limite minimo di cui all'articolo 2327 Codice Civile. Sulla base della documentazione relativa alla situazione economica-patrimoniale al 30 giugno 2013, ad oggi nelle mani dell'Amministrazione, inviata a corredo della convocazione portante come ordine del giorno l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 Codice Civile, tale rinuncia fu fatta con l'intento di riportare il capitale sociale al di sopra del limite legale mediante la registrazione di una sopravvenienza attiva pari ad Euro 176.646,16 e la società rientra pertanto nella situazione ex articolo 2446 Codice Civile e non in quella di cui all'articolo 2447 Codice Civile "Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale"; demandando "a successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale la valutazione sulla messa in liquidazione della società tenuto conto delle prospettive economiche della medesima;": tale rinuncia veniva subordinata all'effettivo ripristino del capitale sociale al di sopra del limite minimo di cui all'articolo 2327 Codice Civile, facendo pertanto rientrare la società nella situazione ex articolo 2446 Codice Civile e non in quella di cui all'articolo 2447 Codice Civile "Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale".

Tuttavia nel corso dell'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 18 ottobre 2013 emergeva come detta rinuncia al credito non risultasse idonea e sufficiente a riportare la società in bonis e conseguentemente non si realizzava la condizione richiesta dalla Città di Torino: i lavori dell'assemblea venivano sospesi per la loro prosecuzione alla data del 30 ottobre 2013.

Nei mesi precedenti fu elaborato un piano di ristrutturazione della società tendente a risolvere i problemi della gestione immobiliare e della perdurante crisi produttiva che prevedeva nuovi esborsi a carico della Città, ma, ritenendo che non sussistano le condizioni per continuare a detenere la partecipazione in Virtual, si ritiene invece opportuno procedere a dare mandato al Sindaco o ad un suo delegato a deliberare in sede di assemblea in merito allo scioglimento della società medesima ai sensi 2484 comma 4 del Codice Civile, nonché di provvedere, ai sensi dell'articolo 2487 Codice Civile, alla nomina del liquidatore determinandone il compenso.

In tale sede il Sindaco o un suo delegato è autorizzato a dare mandato al liquidatore di porre in essere, ove possibile, tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio in funzione del migliore realizzo, procedendo altresì alla dismissione di LUMIQ S.r.l. ed al mantenimento dei progetti oggetto di contribuzione e tuttora in

corso di svolgimento.

Il liquidatore, oltre agli adempimenti di legge, dovrà rendicontare trimestralmente in merito all'andamento della liquidazione anche al fine di valutare gli impatti in termini di perdita per il Comune di Torino nonché la possibilità di revocare lo stato di liquidazione in ogni momento ai sensi dell'articolo 2487-ter, del Codice Civile, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea (straordinaria): il Comune di Torino essendo titolare di una quota pari al 76% del capitale avrebbe la possibilità di deliberare successivamente, in sede assembleare, l'eventuale revoca dello stato di liquidazione, qualora si ravvisassero i presupposti di legge e condizioni patrimoniali positive della società.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di deliberare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, che non sussistono allo stato i presupposti per procedere alla ricostituzione del capitale sociale;
- 2) di autorizzare, conseguentemente, il Sindaco o un suo delegato a deliberare in sede di assemblea in merito allo scioglimento della società medesima ai sensi 2484 comma 4 del Codice Civile, nonché di provvedere, ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile, alla nomina del liquidatore determinandone il compenso;
- 3) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a dare mandato al liquidatore di porre in essere, ove possibile, tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio in funzione del migliore realizzo, procedendo altresì alla dismissione di LUMIQ S.r.l. ed al mantenimento dei progetti oggetto di contribuzione e tuttora in corso di svolgimento;
- 4) di deliberare che, il liquidatore, oltre agli adempimenti di legge, dovrà rendicontare trimestralmente in merito all'andamento della liquidazione sia per conoscere gli impatti della liquidazione sul bilancio del Comune di Torino, sia al fine di valutare, la possibilità di revocare lo stato di liquidazione in ogni momento ai sensi dell'articolo 2487-ter, del Codice

Civile, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea (straordinaria);

- 5) di dare mandato al liquidatore di:
- indagare le ragioni e le responsabilità della liquidazione;
 - aiutare l'Amministrazione Comunale a definire eventuali azioni di responsabilità e tutela patrimoniale;
- 6) di dare atto che la titolarità della quota pari al 76% del capitale è sufficiente a consentire al Comune di Torino di deliberare successivamente, in sede assembleare, l'eventuale revoca dello stato di liquidazione, qualora si ravvisassero i presupposti di legge e condizioni patrimoniali positive della società;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE,
POLITICHE PER LA SICUREZZA,
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI
COMUNALI
F.to Mora

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Taroni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Nomis Fosca

PRESENTI 37

VOTANTI 29

ASTENUTI 8:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Troiano Dario

FAVOREVOLI 29:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Nomis Fosca

PRESENTI 37

VOTANTI 29

ASTENUTI 8:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Troiano Dario

FAVOREVOLI 29:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
